



Art. 8) Quote sociali

8.1. L'ammissione al Club quale socio attivo, passivo, socio albergo o socio istituzionale è condizionata all'acquisizione di una quota sociale la cui tipologia, ammontare e modalità di pagamento sono stabiliti dal Comitato a seconda delle esigenze del Club (numero di soci per ogni singola categoria, capienza del campo da gioco, ecc.).

8.2. Le quote sociali possono essere cedibili integralmente oppure divisibili per due ("splitting").

a) Quote sociali cedibili integralmente:

Le quote sociali cedibili integralmente sono trasferibili a terzi, a un parente diretto (genitore, coniuge, figlio, nipote), a un convivente, o ereditabili.

b) Quote sociali divise per due ("splitting").

Il socio (attivo o passivo) titolare di una quota sociale cedibile integralmente ha la facoltà di optare per lo "splitting", ossia di dividere la propria quota sociale in due parti, conservandone una per sé e cedendo la seconda parte a un terzo, a un parente diretto (genitore, coniuge, figlio, nipote) o a un convivente.

Dopo lo "splitting" entrambe le quote non sono più cedibili, ma rimangono unicamente ereditabili (per successione legale o testamentaria) per un solo e unico passaggio; dopodiché le stesse diventano automaticamente quote a fondo perso.

Il Club non emette quote sociali a fondo perso, può tuttavia fare da tramite per i soci che optano per lo splitting nel proporre, se necessario e possibile, potenziali interessati all'acquisto di siffatte quote sociali. Il Comitato determina per Regolamento le relative modalità, senza che ciò comporti obblighi di alcun genere da parte del Club.

Nelle cessioni a terzi, ossia quando le quote sociali diventano quote sociali a fondo perso, di quote sociali "splittate" il Comitato fissa mediante Regolamento il valore minimo (prezzo) al di sotto del quale la cessione non è autorizzata.

8.3. In caso di cessione a terzi da parte di un socio attivo o passivo nella forma della cessione inalterata ["Quota sociale cedibile" di cui all'art. 8.2. lett. a)], così come in caso di cessione a terzi da parte di un socio attivo o passivo di una quota sociale "splittata" secondo le modalità di cui all'art. 8.2. lett. b), il Club ha un diritto di prelazione per lo stesso prezzo pagato dal cessionario.

In caso di cessione di un diritto di gioco da parte di un socio albergo, il diritto di prelazione del Club è pari al 50% del prezzo originale di acquisto.

La volontà di cessione dovrà essere comunicata al Comitato, il quale deciderà entro 30 (trenta) giorni se esercitare il diritto di prelazione o meno.

Il Club non ha per contro alcun diritto di prelazione nei casi di cessione a un parente diretto, a un convivente o nei trasferimenti per eredità.

Il Comitato determina per Regolamento le modalità relative all'esercizio dei diritti di prelazione.